



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 del 28-06-2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI
PERL'ANNO 2021 VALIDATO DALL'ETC E DELLE TARIFFE TARI
2021**

ORIGINALE Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventuno addì ----- ventotto-----del mese di --- giugno---- alle ore --- 21:00 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano: Assente/Presente

BRUZZONE PAOLO	P	Pisani Giorgia	P
DAMONTE STEFANO	P	Calcagno Matteo	P
Bruzzone Marina	P	Siri Mauro	P
Cola Simona	P	Biamonti Francesco	A
Giusto Federico	A	Amadei Valeria	A
Corradi Alberto	P	Gotro Luca	P
Roncallo Erica	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.

Il Sindaco BRUZZONE PAOLO
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PER L'ANNO 2021 VALIDATO DALL'ETC E DELLE TARIFFE TARI 2021
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, le determinazioni delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri per la redazione del PEF TARI e dei Listini Tariffari attraverso:

- Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
- Criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
- Criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che dovrà poi essere coperto attraverso il gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatori, il limite di crescita annuale

legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi,;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) e la validazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti;
«

VISTE inoltre la deliberazione ARERA 3 marzo 2020, n. 57 recante Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente e la determinazione del 26 marzo 2020 n. 02/drif/2020 recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari ;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2021 è stato approvato il PEF 2021 e le conseguenti tariffe Tari, subordinatamente alla necessaria riapprovazione in caso di modifiche da parte del ETC (Città Metropolitana di Genova) in fase di validazione;

VISTO l'art. 30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41 convertito Legge n. 69/2021 che ha differito il termine per l'approvazione delle tariffe Tari al 30/06/2021;

RILEVATO che il Dirigente della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova con atto dirigenziale n. 1060 del 18/05/2021, trasmessa con nota prot. 12273 del 26/05/2021, ha validato il Piano Economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'anno 2021 del Comune di Cogoleto , allegato al presente atto sub 1);

RITENUTO dover riapprovare il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, così come validato dalla Città Metropolitana di Genova (Ente Territorialmente competente), che presenta un costo complessivo di € 2.251.111,36, nonché, le tariffe della TARI per l'anno 2021 che conseguono a tale PEF validato;

CONSIDERATO che il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;

RILEVATO:

- **CHE** per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e – in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti – di ciascun singolo utente;

- **CHE** tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

- **CHE**, in considerazione delle motivazioni esposte, ai fini della ripartizione tra i diversi soggetti del predetto carico di prelievo complessivo e dall'applicazione dell'algoritmo di calcolo riportato

nel Regolamento di applicazione della tariffa sono state operate le scelte esplicitate nella “*Determinazione tariffe ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147*” (Allegato 4);

- **CHE** occorre anche tenere conto delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. del Dipartimento delle finanze diffuse il 29/12/2020;

CONSIDERATO pertanto che l’ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo l’applicazione delle riduzioni, è determinato in € 698.992,23 di cui € 495.399,43 riferibili alle utenze domestiche ed € 203.592,81 alle utenze non domestiche, mentre l’ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa dopo l’applicazione delle riduzioni è pari ad € 1.552.119,13 di cui € 968.654,94 attribuibili alle utenze domestiche ed € 583.464,94 a quelle non domestiche;

RITENUTO di determinare per l’anno 2021 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell’elaborazione allegata (Allegato 2);

SOTTOLINEATO, quindi, che la modifica del quadro TARI suddetta potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL;

VISTI

- il Dpcm 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” convertito nella Legge 69/2021;

RILEVATO che a seguito della diffusione del virus COVID-19, per effetto delle misure restrittive imposte alle attività economiche a partire da fine Ottobre 2020, in occasione della cosiddetta seconda ondata da Covid-19, alcune categorie di utenze non domestiche Tari (quali a titolo esemplificativo: pizzerie, ristoranti, bar, pasticcerie-gelaterie, associazioni, centri sociali, cinema, teatri, impianti sportivi, alberghi, discoteche, barbieri/parrucchieri, fioristi, agenzie di viaggio, NCC, alcune attività di vendita beni non alimentari, ecc...) hanno subito rilevanti danni economici;

VISTO in proposito il D.L. 73 del 25/05/2021 (Decreto sostegni bis) che all’art. 6 prevede “*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche....*”;

DATO ATTO che le risorse verranno assegnate con Decreto del Ministero dell’Interno adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorno dall’emanazione del Decreto Sostegni bis;

RILEVATO che la Fondazione Anci ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun ente a valere sui 600 milioni di euro stanziati dall'art. 6 del dl 73/2021 e che in base a tale stima al Comune di Cogoleto dovrebbe essere assegnato un importo di circa € 125.000,00;

RITENUTO, al fine di mitigare almeno parzialmente le criticità economiche generate dall'emergenza Covid, di destinare le risorse di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, come dallo stesso disciplinato, alle attività di cui ai seguenti codici ATECO:

93.11 – 12 – 13 Impianti sportivi

79.11 Agenzie di viaggio

68 Attività immobiliari

55.30 Campeggi

55.1 Alberghi con e senza ristorante

56 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè,

prevedendo un abbattimento del 55% della quota variabile della Tari agevolazione inserita nell'art. 26 del Regolamento Tari;

DATO ATTO che tale abbattimento verrà calcolato sul saldo 2021;

RITENUTO, infine di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento TARI 2021 entro il 31/12/2021;

VISTA la deliberazione n. 20 del 30/12/2020 del Consiglio Comunale, che ha approvato il DUP 2021/2023;

RICHIAMATI :

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento TARI;
- gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Finanziario della TARI per l'anno 2021 così come validato dalla Città Metropolitana di Genova allegato alla presente sub 1);
- 2) di prender atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 2.251.111,36 da coprire con l'applicazione della TARI, secondo l'elaborazione delle tariffe di cui Allegato 2;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

- 4) di dare atto che le tariffe garantiscono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo di gestione dei rifiuti;
- 5) Di considerare i ricavi della tariffa quali “prezzi massimi” per l’applicazione della tariffa;
- 6) Di stabilire, vista l’eccezionale situazione di necessità e di urgenza che ha tra l’altro ritardato l’emissione delle bollette, in deroga a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI), che il pagamento della TARI avvenga in tre rate bimestrali e un saldo finale;
- 7) Di utilizzare le risorse stanziare dall’ art. 6 del D.L. 73/2021, presuntivamente quantificate dal IFEL in € 125.000,00, stabilendo un abbattimento del 55% della quota variabile della Tari, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento TARI, per le attività di cui ai seguenti codici ATECO:
93.11 – 12 – 13 Impianti sportivi
79.11 Agenzie di viaggio
68 Attività immobiliari
55.30 Campeggi
55.1 Alberghi con e senza ristorante
56 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè,
- 8) di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della TARI 2021 comunque entro il 31/12/2021;
- 9) di stabilire, per l’anno 2021, in € 17,50 a pezzo ritirato a bocca di portone; la tariffa del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti in esecuzione di quanto previsto dal sopra citato Regolamento per la gestione dell’isola ecologica di Cogoletto;
- 10) Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PERL'ANNO 2021
VALIDATO DALL'ETC E DELLE TARIFFE TARI 2021

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
Perpetua Carlo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PERL'ANNO 2021 VALIDATO DALL'ETC E DELLE TARIFFE TARI 2021

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 10

assenti 3

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 9

Contrari: 1

Astenuti: 0

BRUZZONE PAOLO	Favorevole	Pisani Giorgia	Favorevole
DAMONTE STEFANO	Favorevole	Calcagno Matteo	Favorevole
Bruzzo Marina	Favorevole	Siri Mauro	Contrario
Cola Simona	Favorevole	Biamonti Francesco	
Giusto Federico		Amadei Valeria	
Corradi Alberto	Favorevole	Gotro Luca	Favorevole
Roncillo Erica	Favorevole		

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI PERL'ANNO 2021 VALIDATO DALL'ETC E DELLE TARIFFE TARI 2021

Indi stante l'urgenza con n° 9 voti favorevoli e n° 1 voto contrario(sig. Siri Mauro), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
BRUZZONE PAOLO

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

il Messo Comunale

Cogoletto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoletto, _____

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA
